

N. 155938 di repertorio

N. 47524 di raccolta

29/7/2019

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio in Imperia Viale Matteotti n. 157, alle ore dodici e minuti trentotto.

Innanzi a me Avvocato FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, è comparso il signor:

COSTANTINI VINCENZO, nato a Alatri (FR) il 2 gennaio 1952, residente a Pontedassio (IM), Via Don Raimondo n. 21.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo come mi dichiara nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio denominata "SERIS Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia, Sport SRL unipersonale", con sede in Imperia (IM) Viale G. Matteotti n. 157, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, come mi dichiara il comparante, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona al seguente codice fiscale e numero di iscrizione: 01474230081, mi richiede di ricevere e redigere il verbale di assemblea della predetta società.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto



segue e cioè:

a norma dell'art. 8 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il predetto signor Costantini Vincenzo, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 8 del vigente statuto in questo luogo e giorno in seconda convocazione alle ore 12 (dodici) e minuti 30 (trenta);

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e precisamente: il Comune di Imperia, con sede in Imperia (IM) Viale Matteotti n. 157, Codice Fiscale: 00089700082, rappresentato dal Sindaco Dott. Claudio Scajola autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale del 3 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, delibera n. 62

- che l'organo amministrativo è presente in persona di sè medesimo, quale Amministratore Unico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Achille Fontana e i Sindaci effettivi Lercaro Rag. Sara e Sciolli Rag. Giancarlo

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, comprensivo

tra l'altro della proroga della durata e dell'ampliamento
dell'oggetto sociale.".

Il Presidente dell'assemblea signor Costantini Vincenzo, con
riguardo all'ordine del giorno, richiamata la Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 62 del 3 luglio 2019, propone di ap-
provare le modifiche statutarie oggetto della predetta delibe-
razione evidenziando in particolare che nella revisione gene-
rale dello statuto sociale sono previste la proroga della du-
rata al 31 dicembre 2050, l'ampliamento dell'oggetto sociale e
la previsione dell'ingresso nella compagine sociale di altri
enti pubblici, con la conseguente eliminazione della dizione
"unipersonale" dalla denominazione sociale, fermo restando
l'indicazione di Società con unico socio finché tale rimarrà
e mi consegna il testo integrale dello statuto che dichiara
essere a lui ben noto e noto altresì all'Unico Socio in quanto
oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale di cui so-
pra e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"
omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avutane
dal componente.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Achille Fontana a
nome del collegio sindacale, dichiara che il Collegio Sindaca-
le stesso è a conoscenza del testo di statuto in oggetto ed
esprime parere favorevole alla proposta fatta dal Presidente.

Quindi l'unico socio, costituitosi in Assemblea, e con il pa-
rere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, secondo



l'accertamento fattone dal Presidente

delibera

con votazione palese per alzata di mano,

- di eliminare dalla denominazione sociale la parola "uniper-
sonale";

- di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2050;

- di modificare l'oggetto sociale;

- di approvare e di modificare integralmente lo Statuto socia-
le vigente sostituendolo con quello proposto dal Presidente e
che è stato allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'unico socio, costituitosi in Assemblea, con votazione pa-
lese per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal
Presidente, delibera inoltre di dare mandato al signor Co-
stantini Vincenzo per compiere tutti gli atti e operazioni
conseguenti e necessari per dare esecuzione alle delibere di
cui sopra.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro es-
sendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola
il presidente dell'assemblea signor Costantini Vincenzo di-
chiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti qua-
rantasei.


E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho let-
to al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a
me Notaio essendo le ore dodici e minuti cinquantaquattro.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti da persona di mia

fiducia e in parte scritti di mio pugno su pagine quattro e
quanto di questa quinta.

Firmato: Vincenzo Costantini

FRANCO AMADEO Notaio.



ALLEGATO "A" AL N° 47524 DI RACCOLTA



STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È esistente una società a responsabilità limitata avente denominazione "SERIS Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia, Sport S.r.l.", indicata anche nella forma abbreviata "S.E.R.I.S. S.r.l.".

La società è a partecipazione totalmente pubblica.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Imperia.

L'organo amministrativo potrà istituire unità locali operative quali, a titolo esemplificativo, uffici, filiali, succursali e centri di lavorazione.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La S.E.R.I.S. S.r.l., strutturata al servizio del Comune di Imperia e di altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell'"in House providing" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea, e dall'ordinamento interno, a norma degli articoli 16 del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016 e ha per oggetto le seguenti attività:

1. il servizio di refezione e di ristorazione per le mense scolastiche e non;
2. le pulizie e la manutenzione delle aree di proprietà dei soci, nonché di immobili e/o di qualsiasi altro spazio di proprietà e/o comunque di interesse pubblico e di tutti i servizi accessori;
3. la gestione di strutture sportive e ricreative di proprietà dei soci o di soggetti dagli stessi controllati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti dal modello "in house providing", la società potrà compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale nonché tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Al fine di realizzare gli scopi sociali la Società è vincolata, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, a realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Imperia o dagli altri Enti pubblici soci.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 6 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è

quello che risulta dai libri sociali e dal Registro delle Imprese.

ART. 7 - DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere dalla Società, per l'intera sua partecipazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo, con mezzi che diano evidenza dell'avvenuto ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso. In detta comunicazione devono essere indicati:

- a. la generalità del socio recedente;
- b. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c. il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Si applica l'articolo 2473 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti richiesti dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservati alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e la determinazione del suo compenso nei limiti di legge;
- c) la nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e la determinazione del loro compenso, nei limiti di legge;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e la nomina dei liquidatori;
- g) l'aumento o diminuzione del capitale sociale.

Dovranno altresì essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci:

- a) l'alienazione di beni immobili e mobili in generale, purché di un valore pari o superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);

b) l'approvazione del budget preventivo annuale.

All'Assemblea partecipano i soci, nonché, senza diritto di voto, l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo. In caso di inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo.

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In assenza di questi, l'assemblea sarà presieduta da altra persona nominata dalla stessa Assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti all'intervento ed al voto, anche per quanto riguarda le deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Salvo che la legge od il presente statuto prevedano una diversa maggioranza, le deliberazioni dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in caso di modifiche dello statuto e della decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale statutario od una rilevante modifica dei diritti dei soci, la delibera assembleare deve essere approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio nei casi di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art.8 o quando si reputi necessaria la sua presenza o comunque quando sia richiesta da norme di legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà dei soci. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 10 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in occasione della nomina, e nel rispetto dell'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti, persone fisiche indicate dai soci e scelte in base ad un'adeguata competenza tecnico-amministrativa.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle



designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione l'assemblea elegge tra i membri del consiglio il Presidente ed un Vice Presidente, carica attribuita, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 9, lettera a), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di Amministrazione, ove esista, può prevedere deleghe di gestione ad un solo amministratore, c.d. Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, nei limiti di legge.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea non abbia provveduto con urgenza alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Si applica all'Organo Amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - DURATA DELLA CARICA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Il mandato dell'Organo Amministrativo termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La revoca o la sostituzione dell'Organo Amministrativo è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa.

Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno all'Organo Amministrativo intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

ARTICOLO 12 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo spetta un emolumento annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto dei limiti di legge.

L'assemblea può accollare alla società le sanzioni tributarie non penali a carico dell'Amministratore, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 231/2001.

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA SOCIALE E DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio stesso e all'Amministratore Delega-



to, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio spetta inoltre la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nonché di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

L'Organo Amministrativo può conferire procura speciale e la relativa rappresentanza legale per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società o terzi procuratori.

L'organo amministrativo si radunerà sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione dell'organo amministrativo sarà fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o da altro Consigliere almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed ai sindaci.

L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da altro Consigliere designato dai presenti.

Le riunioni dell'organo amministrativo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro sociale.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE GENERALE

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale a tempo determinato. Tale incarico può essere assunta anche dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tale incarico cessa con la scadenza dell'organo amministrativo che ha proceduto alla nomina.

L'organo amministrativo, all'atto della nomina del Direttore Generale, ne stabilisce i poteri.

Il Direttore Generale è preposto all'esecuzione delle disposizioni generali impartite dall'organo amministrativo ed è responsabile della gestione operativa della Società e dell'organizzazione aziendale.

ARTICOLO 15 - NOMINA E DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo potrà essere composto da un Sindaco unico oppure da un Collegio Sindacale di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due membri supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci che ne fissa il compenso.

I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La revisione legale dei conti può essere attribuita al Collegio Sindacale oppure ad una società di revisione od ad una persona fisica avente gli opportuni requisiti.

ARTICOLO 16 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

ARTICOLO 17 - CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e dalle altre norme di legge in materia.

ARTICOLO 18 - CONTROLLO ANALOGO

La società "SERIS srl" è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Imperia, che verrà esercitato ai sensi di legge secondo le modalità scelte dal Comune stesso.

ARTICOLO 19 - BUDGET PREVISIONALE

L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.

Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Organo amministrativo della Società in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'ente socio nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società.

Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in

cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, le politiche tariffarie applicate in conformità con gli indirizzi del socio, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del socio per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.

Nel budget viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra società e socio, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori, formalizzati nel medesimo documento previsionale.

Al budget previsionale devono essere allegati:

- il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo;

- il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.

Entro il termine per l'approvazione del bilancio a cui fa riferimento il budget previsionale, l'organo amministrativo redige apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento.

L'organo amministrativo provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio al socio, almeno 20 giorni prima, della proposta di budget.

I rappresentanti dell'organo esecutivo nonché il responsabile dei servizi finanziari dell'ente socio possono chiedere in ogni momento dell'esercizio un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'organo amministrativo predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:

- a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente socio;
- b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente;
- c) l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio erogato per conto del socio richiedente.

ARTICOLO 20 - REPORT INFRAPERIODALE

Entro il 31 agosto ed il 31 ottobre di ogni anno l'organo di controllo invia ai soci un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) il conto economico del periodo;
- b) i risultati attesi a fine esercizio;
- c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;



d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'organo amministrativo e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.

L'organo amministrativo, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

L'organo amministrativo, qualora sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 20% rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo inadempiente.

ARTICOLO 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio societario che deve essere sottoposto all'Assemblea entro i successivi 120 giorni, salva l'eventualità del maggior termine di legge.

La quota del cinque per cento degli utili netti è destinata alla riserva legale sino a concorrenza del quinto del capitale sociale; la quota eccedente è destinata come da decisione dell'Assemblea.

ARTICOLO 23 - DIVIETO CORRESPONSIONE BENEFIT

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

- a) gettoni di presenza,
- b) premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
- c) trattamenti di fine mandato.

E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

La Società viene sciolta nei casi contemplati dalla legge. In tale ipotesi l'Assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione nonché la nomina di uno o più liquidatori ed ogni connesso provvedimento.

Firmato: Vincenzo Costantini

FRANCO AMADEO Notaio.



La presente copia consta di 7 fogli ed è conforme all'originale firmato ai sensi di legge, in copia libera per gli usi consentiti dalla legge.

IMPEN'A 6 AGOSTO 2019

[Handwritten signature]



REGISTRATO A IMPERIA
6 AGOSTO 2019
N. 2675/19

Depositato presso il
Registro delle
IMPRESE
CCIAA di LIQUORI
il 06 08 2019

[Handwritten signature]